

REGOLAMENTO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è pertanto una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per garantire agli allievi la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La scuola è un sistema sociale aperto, dichiaratamente ispirato ai principi costituzionali di libertà, dignità, tutela e promozione della persona, che opera in collaborazione con le famiglie e utilizza tutte le occasioni per un proficuo rapporto con le comunità territoriali.

Gli elementi che la compongono sono in reciproca interdipendenza, regolata da norme che servono a proteggere gli obiettivi e gli scopi che le competono.

E' di fondamentale importanza, però, che scuola e famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità educativa, per individuare nuove forme di "alleanza educativa". Compito dei genitori è condividere le coordinate formative e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione, fermo restando che *in primis* spetta ad essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli (art. 30).

Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti, dirigente e rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente la comunità scolastica. È necessario quindi che tutte le componenti dell'organizzazione scolastica - allievi, docenti, dirigente, personale non docente, genitori - siano impegnate a rispettarle.

Il presente documento integra gli altri documenti inerenti la vita della scuola, quali il POF, la Carta dei Servizi e lo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse.

• Premessa

Il regolamento di disciplina dell'IC Piedimonte San Germano si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/05/1998, e alle successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e alla Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008 di cui si riporta un estratto con evidenziate alcune parole chiave (*dal DPR n. 249/1998, modificato da DPR n. 235/2007*):

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I **regolamenti delle singole istituzioni scolastiche** individuano i **comportamenti** che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le

relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al **recupero** dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La **responsabilità disciplinare** è **personale**. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la **libera espressione di opinioni** correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre **temporanee, proporzionate** alla infrazione disciplinare e ispirate al **principio di gradualità** nonché, per quanto possibile, al principio della **riparazione del danno**. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di **convertirle** in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano **allontanamento** dalla comunità scolastica sono sempre adottati sono dal **consiglio di classe**. Le sanzioni che comportano **l'allontanamento superiore a quindici giorni** e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **consiglio di istituto**.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi **non superiori ai quindici giorni**.
8. Nei periodi di allontanamento **non superiori a quindici giorni** deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento **superiori ai quindici giorni**, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un **percorso di recupero educativo** che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi **reati** che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia **pericolo per l'incolumità** delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di **recidiva**, di **atti di violenza grave**, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un **elevato allarme sociale**, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

• Criteri generali

Questo regolamento disciplinare d'istituto ha lo scopo di individuare comportamenti sanzionabili e porli in relazione con le relative sanzioni.

I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al rafforzamento del **senso di responsabilità** ed al ripristino di **rapporti corretti** all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influirà sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la **libera espressione di opinioni** correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Tengono conto della situazione dell'alunno e gli garantiscono il diritto di difesa prima dell'applicazione della sanzione.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il Consiglio d'Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal singolo **docente** o dal **dirigente scolastico** sono:

Richiamo verbale	È verbalizzato da parte dell'insegnante, che rileva una mancanza lieve nel comportamento dell'alunno.
Annotazione sul diario dello studente o sul registro online	È una comunicazione scritta ai genitori ed è applicabile per infrazioni lievi. Richiede la presa visione da parte del genitore ed è scritta dal singolo docente di classe.
Nota sul registro online di classe	È una nota disciplinare registrata sul registro <i>online</i> . Può essere, a giudizio del docente, accompagnata da comunicazione scritta sul diario ed è scritta dal singolo docente di classe.
Convocazione dei genitori	Da parte del coordinatore di classe o dal dirigente scolastico, a seconda della gravità del comportamento.
Percorso di recupero educativo	Di competenza del coordinatore di classe e del dirigente scolastico. Richiede, una volta sentito lo studente, la convocazione dei genitori per informarli dei fatti. È applicabile per infrazioni relative alla correttezza di comportamento o per danni volontari arrecati ai beni pubblici. Il periodo di applicazione non può superare i cinque giorni consecutivi. Può consistere, a seconda dei casi in: – attività a favore della comunità scolastica (riordino della biblioteca o dei materiali scolastici, trascrizione di testi o documenti o altre attività similari); – riconversione del tempo libero in attività di studio; – riparazione del danno (possibile solo nel caso che l'esecuzione non comporti pericolo per lo studente).

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **consiglio di classe o interclasse** sono le seguenti:

Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni	È applicabile in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, atteggiamenti offensivi nei confronti dei compagni o degli adulti che operano nella scuola. La sanzione può prevedere anche l'esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione. Il numero
---	---

	dei giorni di allontanamento è proporzionato alla gravità del fatto. La sanzione di sospensione può essere totalmente o parzialmente riconvertita in percorsi di recupero educativo.
Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni	Applicabile in caso di atti di violenza grave, reiterati o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. È adottata dal Consiglio d'istituto. Può comportare, in caso di recidiva e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, "esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico." (DPR n. 235/2007, art. 9bis).

La **sospensione** dalle lezioni e l'allontanamento da scuola sono applicabili alla **sola scuola secondaria di I grado**.

Si ricorda, inoltre, che contro le sospensioni dalle lezioni è ammesso **ricorso** da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito **Organo di Garanzia d'istituto** che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Secondo la normativa vigente la valutazione del comportamento è espressa in decimi. La **votazione sul comportamento** degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se **inferiore a sei decimi**, la **non ammissione** al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Ferma l'applicazione della presente disposizione, sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

- **Doveri degli studenti**

A norma dell'articolo 3 del citato Statuto:

- ✓ gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio;
- ✓ gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dell'altro personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- ✓ nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.3 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale);
- ✓ gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- ✓ gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture;
- ✓ gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

- **Classificazione dei provvedimenti disciplinari**

Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, se dovuto, anche a quello della riparazione e del pieno risarcimento del danno.

Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.

I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

1. sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (compresa l'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione, e/o a particolari attività progettate dalla scuola);
2. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni;
3. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

- **Ambito di applicazione**

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti, tecnologici e non, appartenenti all'Istituto.

- **Procedura per l'irrogazione di sanzioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni**

Ammonizione verbale del Docente	Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale.
Ammonizione scritta del Docente	Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro on line o il libretto personale dello studente.
Ammonizione scritta del Docente con o senza allontanamento temporaneo dalla lezione	Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato, informa il Coordinatore di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro on line o il libretto personale dello studente; eventualmente, ma non necessariamente, invia lo studente in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio. Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Dirigente scolastico o il Vicario può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni ed invita i genitori dello studente a prelevare il proprio figlio da scuola.
Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Su segnalazione del Coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico o il Vicario annota l'ammonizione nel Registro di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente. Nei casi previsti dal regolamento di Disciplina il Coordinatore di classe convoca la famiglia.

- **Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni**

Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando, di norma, la seduta entro 3 giorni scolastici dall'evento.

La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche

sostitutiva della presenza.

L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione

2. Il secondo momento è finalizzato alle **decisioni da assumere** (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse.

Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il **diritto di optare** tra l'allontanamento e l'attività alternativa.

Nel caso di studente minorenne, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

- **Sanzioni accessorie**

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e attività presso enti esterni.

- **Conciliazione**

Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di Classe, lo studente può chiedere il **rito della conciliazione**. Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito.

Nel caso di studente minorenne, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia. Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra.

L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenne, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia.

Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente Scolastico, con annotazione sul Registro di classe.

- **Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento superiore a quindici giorni**

Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nelle voci indicate sopra propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto.

Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione
2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

- **Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato**

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame di stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni.

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

- **Risarcimento del danno**

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del **risarcimento del danno**.

Pertanto:

- ✓ chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- ✓ nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- ✓ nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- ✓ qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- ✓ se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- ✓ è compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- ✓ le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

- **Impugnazioni o reclami**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti scelti in seno al Collegio dei docenti, di cui uno svolge le funzioni di segretario, da un genitore designato dal Consiglio d'Istituto.

La durata dell'Organo di Garanzia è annuale.

I docenti ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato.

In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente.

Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.

Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente.

I membri supplenti sono così individuati: docenti e genitore presenti nella Giunta Esecutiva.

- **Organo di garanzia: procedura**

Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa, di norma, la seduta entro 8 giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.

La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati.

L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione.

Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.

- **Validità del regolamento**

Il regolamento può essere rivisto secondo le necessità e le esigenze della scuola, quando ci sia una richiesta di emendamento. Tale richiesta, per essere presa in considerazione, deve essere avanzata dal Dirigente e/o da *almeno un terzo dei componenti del Collegio dei Docenti* e/o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Istituto.

- **Pubblicità del regolamento**

Il regolamento verrà fatto conoscere tramite pubblicazione sul sito dell'istituto, www.icpiedimontesangermano.it, e illustrazione agli alunni e ai genitori.

Sanzioni disciplinari per la scuola primaria

Comportamento sanzionabile	Organo competente	Sanzione prevista	In caso di ripetizione
• Abbigliamento inadeguato	• Singolo docente / team	• Richiamo verbale	• Colloquio con la famiglia
• Assenze frequenti / immotivate • Assenze strategiche • Ritardi frequenti	• Singolo docente / team • Dirigente scolastico	• Richiamo scritto sul diario • Accertamento telefonico da parte della scuola	• Comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera • Richiamo ufficiale scritto del dirigente scolastico • Convocazione dei genitori da parte del dirigente scolastico
• Mancato rispetto degli impegni richiesti: portare il materiale, restituire le verifiche, firme	• Singolo docente / team	• Richiamo verbale • Eventuale annotazione sul diario	• Richiamo scritto sul diario • Colloquio con famiglia
• Comportamenti pericolosi per sé e per gli altri	• Docenti di team	• Colloquio con alunno/i • Intervento educativo: discussione in classe • Richiamo scritto sul diario	• Colloquio con la famiglia ed eventuale convocazione dei genitori da parte del dirigente scolastico

• Aggressività fisica nei confronti delle persone • Discriminazioni di varia natura • Insulti, minacce, ricatti	• Docenti di team • Dirigente scolastico	• Colloquio con alunno/i • Intervento educativo: discussione in classe • Richiamo scritto sul diario • Colloquio con famiglia	• Richiamo ufficiale scritto del dirigente scolastico Provvedimento sospensivo dalle attività complementari, ricreative e sportive, uscite didattiche • Convocazione dei genitori da parte del dirigente scolastico
• Accertata sottrazione di materiale, oggetti personali	• Singolo docente / team • Dirigente scolastico	• Colloquio con alunno/i • Intervento educativo: discussione in classe • Eventuale colloquio con famiglia, docenti e D.S. per restituzione e/o individuare le possibili forme di risarcimento	• Richiamo ufficiale scritto del dirigente scolastico con richiesta risarcimento danni. • Provvedimento sospensivo dalle attività complementari, ricreative e sportive, uscite didattiche
• Danni a strutture	• Singolo docente / team • Dirigente scolastico	• Richiamo scritto sul diario • Colloquio con alunno/i • Intervento educativo: discussione in classe • Colloquio famiglia, docenti e dirigente per le possibili forme di risarcimento	• Richiamo ufficiale scritto del dirigente scolastico con richiesta di risarcimento danni • Provvedimento sospensivo dalle attività complementari, ricreative e sportive, uscite didattiche

Sanzioni disciplinari per la scuola secondaria di primo grado

Comportamento sanzionabile	Organo competente	Sanzione prevista	In caso di ripetizione
• Abbigliamento inadeguato	• Insegnante	• Richiamo verbale	• Colloquio con la famiglia
• Ritardo non giustificato • Assenza non giustificata	• Insegnante • (Coordinatore classe)	• Annotazione sul registro di classe e richiesta di giustificazione scritta.	• Comunicazione scritta ai genitori
• Assenze frequenti / immotivate • Assenze strategiche • Ritardi frequenti	• Insegnante/ coordinatore • Dirigente scolastico	• Richiamo scritto sul diario o annotazione sul registro • Accertamento telefonico da parte della scuola	• Comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera • Convocazione della famiglia
• Mancato rispetto degli impegni richiesti: portare il materiale, restituire le verifiche, firme previste...	• Insegnante • (Coordinatore di classe)	• Richiamo verbale o annotazione scritta sul diario o sul registro	• Eventuale colloquio con la famiglia

Comportamento sanzionabile	Organo competente	Sanzione prevista	In caso di ripetizione
Mancato svolgimento dei compiti	Insegnante	Richiamo verbale	- Nota sul registro di classe - Comunicazione scritta ai genitori e/o convocazione dei genitori
Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	- Insegnante - Dirigente scolastico	Annotazione scritta sul diario o sul registro	Nota sul registro di classe ed eventuale convocazione dei genitori da parte del dirigente scolastico
Danneggiamento delle cose altrui	Insegnante e consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori e riparazione economica del danno	Eventuale provvedimento di sospensione
Falsificazione della firma dei genitori	- Insegnante - Dirigente scolastico	- Accertamento telefonico - Nota sul registro di classe - Convocazione del genitore	Eventuale provvedimento di sospensione
Accertata sottrazione di materiale, oggetti personali	- Insegnante e Consiglio di classe - Dirigente scolastico	- Colloquio con alunno/i - Intervento educativo: discussione in classe - Eventuale richiamo scritto su	- Richiamo scritto su diario - Richiamo ufficiale scritto del dirigente scolastico con richiesta risarcimento danni.

Comportamento sanzionabile	Organo competente	Sanzione prevista	In caso di ripetizione
		diario e colloquio con individuazione delle possibili forme di risarcimento	Provvedimento sospensivo dalle attività complementari, ricreative e sportive, uscite didattiche
Danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche	Insegnante e Consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe, intervento educativo, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno o esecuzione di attività a favore della scuola	Eventuale provvedimento di sospensione entro i quindici giorni (Consiglio di classe) o esecuzione di attività a favore della scuola
Scorrettezze, offese o molestie verso i compagni	- Insegnante - Consiglio di classe - Dirigente scolastico	Nota sul registro di classe ed eventuale convocazione dei genitori a seconda della gravità	Provvedimento di sospensione
Scorrettezze, offese verso gli insegnanti o il personale ATA	- Consiglio di classe - Consiglio d'istituto	Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori ed eventuale provvedimento di sospensione a seconda della gravità	Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni
Grave violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle	- Consiglio di classe - Consiglio d'istituto	Convocazione della famiglia con provvedimento di sospensione a	Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni

Comportamento sanzionabile	Organo competente	Sanzione prevista	In caso di ripetizione
persone		seconda della gravità	con eventuale esclusione dallo scrutinio finale
• Uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico, anche fuori aula per inviare SMS-telefonare, comunicare attraverso chat o social network,...	• Consiglio di classe • Consiglio d'istituto	• Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori ed eventuale provvedimento di sospensione a seconda della gravità	• Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni
• Fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo riferito alla scuola	• Insegnante • Consiglio di classe • Dirigente scolastico	• Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori ed eventuale provvedimento di sospensione a seconda della gravità	• Provvedimento di sospensione
• Non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (salire sui davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, spingere i compagni dalle scale, ...)	• Consiglio di classe • Consiglio d'istituto	• Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori ed eventuale provvedimento di sospensione a seconda della gravità	• Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni

Comportamento sanzionabile	Organo competente	Sanzione prevista	In caso di ripetizione
Le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo (violenza fisica, psicologica, l'intimidazione del gruppo, specie se riterate, l'intenzione di nuocere, l'isolamento della vittima)	- Consiglio di classe - Consiglio d'istituto	Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori ed eventuale provvedimento di sospensione a seconda della gravità	Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale
- Le tipologie qualificate come Cyberbullismo: 1. Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; 2. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi; 3. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità; 4. Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;	- Consiglio di classe - Consiglio d'istituto	Nota sul registro di classe; convocazione della famiglia con provvedimento di sospensione a seconda della gravità	Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale

Comportamento sanzionabile	Organo competente	Sanzione prevista	In caso di ripetizione
5. Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico; 6. Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; 7. Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line; 8. Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.			

INTEGRAZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID -19

Alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere, considerando che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione e la sinergia dell'intera comunità scolastica (Studentesse e studenti, famiglie, docenti e personale tutto), si individuano le ulteriori mancanze disciplinari e relative sanzioni, legate al mancato rispetto delle norme di sicurezza (punti 1-4) o a comportamenti non adeguati durante un'eventuale necessità di ritorno alla DAD

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE DISCIPLINARE	PROCEDIMENTO
1) Non rispetta le indicazioni per l'accesso agli spazi comuni.	Ammonizione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Il docente o il coordinatore di classe

2) Non rispetta le indicazioni circa l'uso della mascherina	Ammonizione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Il docente o il coordinatore di classe.
3) Non rispetta il divieto di scambio di materiale.	Ammonizione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Il docente o il coordinatore di classe.
4) reiterate mancanze dei punti 1, 2, 3	Convocazione immediata del genitore e allontanamento dell'alunno solo per l'intera giornata.	Insegnante di classe con assenso del dirigente scolastico o suo sostituto.
5) videoregistrare la lezione senza autorizzazione da parte del docente.	Ammonizione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Il docente o il coordinatore di classe.
6) Comunicazione di link e codici di accesso alla classe virtuale a persone esterne alla classe virtuale.	Sospensione dall'attività didattica da una a 3 giornate	La sanzione viene decisa dal dirigente scolastico su proposta del docente dopo aver acquisito il parere dei colleghi del Consiglio di Classe. La famiglia e l'alunno hanno diritto di essere ascoltati prima che venga decisa la sanzione (S8).

7) attivare/disattivare i microfoni degli altri partecipanti o rimuovere altri partecipanti alla videolezione	Ammonizione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Il docente o il coordinatore di classe.
---	--	---